

Dipartimento Giuridico, Legale, Sviluppo Risorse Umane

S.C. SVILUPPO RISORSE UMANE

Direttore : dott. Italo CAVIGLIA

e mail: i.caviglia@asl1.liguria.it

Responsabile Ufficio: dott. Gianni SCEVOLA

Telefono: 0184536557

e mail: g.scevola@asl1.liguria.it

Asl 1 Imperiese
 Prot. N° 0011923
 07/04/2011 - USCITA



Al Collegio Sindacale della
 ASL n. 1 Imperiese
 SEDE

Oggetto : Ipotesi di accordo concernente “Integrazione art. 27 CC.CC.DD.II. del 10/09/2008: misure temporanee in materia di acquisizione di prestazioni aggiuntive (turni) per carenze d’organico nell’Area di Emergenza (Pronto Soccorso – Servizio 118) - Dirigenza Medica-Veterinaria e Dirigenza Sanitaria. Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria.

Si trasmette copia dell’ ipotesi di accordo in epigrafe, ai fini del parere obbligatorio di competenza di codesto Collegio sulla compatibilità dello stesso con i vincoli di bilancio e con i limiti posti dalla vigente normativa di legge e di contratto, ai sensi dell’art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001 introdotto dall’art. 55 del D.Lgs. n. 150/2009. A tal fine si specificano di seguito le seguenti illustrazioni :

Relazione illustrativa

L’Area dell’Emergenza (SC Medicina d’Urgenza a cui fanno capo i Servizi di Pronto Soccorso degli Stabilimenti Ospedalieri di Bordighera, Sanremo ed Imperia; SC Emergenza Territoriale 118) è stata negli ultimi anni caratterizzata da una cronica situazione di carenza di personale medico, che ha posto la necessità di ricorrere all’acquisto di prestazioni aggiuntive, al fine di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, nella fattispecie costituiti dalla copertura dei turni di pronto soccorso ed emergenza sulle 24 ore per 7 giorni alla settimana. Si riportano a titolo di esempio i dati posti a base dei provvedimenti approvanti, per l’anno 2010, l’impianto progettuale delle prestazioni aggiuntive mediche in parola (deliberazioni nn. 957 e 958 del 22/12/2010):

Struttura	h\anno necessarie per copertura h 24	h\anno disponibili in orario istituzionale	h\anno da acquistare in prest. aggiuntiva
Medicina d’Urgenza	61320	57996	3324
Servizio 118	35040	27408	7632
		Totale ore prest. agg.	10.956

La somma di ore carenti di cui sopra corrisponde all’impegno orario medio annuo di un organico di circa n. 6 dirigenti medici a tempo pieno. A fronte di tale carenza, il decreto della Giunta Regionale n. 278 del 31/08/2010 ha autorizzato l’assunzione in deroga di n. 1 dirigente medico nella disciplina di Medicina d’Urgenza.

L’art. 55 comma 2 del CCNL Area Dirigenza Medica-Veterinaria del 08/06/2000 e s.m.i., stabilisce che, in situazioni di carenza organica ed impossibilità anche momentanea di coprire i posti vacanti, le Aziende possono ricorrere all’acquisto di prestazioni aggiuntive dai propri dirigenti medici, da rendersi in regime

Dipartimento Giuridico, Legale, Sviluppo Risorse Umane

di attività equiparata a quella libero-professionale, al di fuori dell'impegno di servizio istituzionale, con la tariffa di € 60,00 lordi all'ora.

L'art. 27 del CCDI del 01/09/2008, applicando il contratto nazionale e recependo integralmente quanto disposto dalle Linee-Guida (parte 2^a lett. G) approvate dalla Regione Liguria con DGR n. 1353 del 01/12/2006, prevede che:

" (...)Qualora, per il raggiungimento di obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati in sede di budget, sia necessario un impegno aggiuntivo, la Direzione Aziendale, ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con le équipes interessate l'acquisto di prestazioni aggiuntive da rendersi al di fuori dell'orario di servizio istituzionale in regime di attività libero-professionale intramuraria.

La tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è stabilita dalla vigente disciplina collettiva nazionale in € 60,00 lordi .

Il ricorso all'istituto non è automatico ed è richiesta la sussistenza, documentata e motivata, di determinate condizioni, quali: l'eccezionalità e temporaneità della situazione, l'integrazione delle attività istituzionali, la carenza di organico e l'impossibilità momentanea di ricoprire i relativi posti, il rispetto dell'obbligo di effettuazione delle prestazioni concordate con le procedure di budget(...)"

Peraltro, i provvedimenti aziendali che hanno approvato gli impianti progettuali di acquisto delle prestazioni aggiuntive mediche relative all'Area dell'Emergenza negli ultimi tre anni, hanno seguito, sulla scorta di pregresse intese intercorse con le OO.SS. di categoria anteriormente all'entrata in vigore del citato Contratto Decentrato attuativo delle Linee-guida regionali, ad equiparare il trattamento economico dei turni di emergenza resi in prestazione aggiuntiva a quello delle guardie notturne (fuori o in orario di servizio) .

L'art. 16 del CCNL 03/11/2005 definisce il servizio di guardia attiva come finalizzato ad assicurare, in orario notturno e nei festivi, la continuità assistenziale e le emergenze nei servizi ospedalieri (integrando e/o sostituendo la pronta disponibilità) e, laddove previsto, in quelli territoriali. L'art. 18 del citato CCNL del 2005 (integrato dall'art. 7 del CCNL 05/07/2006) e l'art. 26 CCDI del 01/09/2008 (che applica a livello decentrato il citato art. 18 e recepisce integralmente quanto disposto dalle Linee-Guida regionali citate) definisce sotto un diverso ambito la remunerazione delle guardie notturne fuori orario (€ 40,00 lordi all'ora per ogni turno di guardia di 12 ore, fino a concorrenza del 12% di tutte le guardie notturne complessivamente svolte in Azienda).

Nell'ambito dei Servizi afferenti all'Area dell'Emergenza, la "guardia attiva" finisce per sovrapporsi, sia concettualmente che sostanzialmente, con la "prestazione" (istituzionale od aggiuntiva che sia) concretizzatesi nel turno di assistenza (costituito dai due inscindibili ambiti dell'attesa e dell'intervento) . Sulla base di tale considerazione, con l'ipotesi di accordo in esame, le Parti hanno convenuto un intervento di ridefinizione della materia, con valenza temporanea e sperimentale (6 mesi a decorrere dal 1° del mese successivo alla data di sottoscrizione definitiva dell'accordo, in caso di positiva certificazione da parte di codesto Collegio), prevedendo un'unica tariffa oraria (€ 50,00 lordi) a prescindere dalla fascia oraria di effettuazione dei turni in prestazione aggiuntiva.

L'ipotesi di accordo in esame, sia pure a titolo sperimentale con riserva di verifica a consuntivo, assume particolare rilevanza, sotto un più generale aspetto legato alle politiche gestionali aziendali, andando a definire transattivamente una vertenza che da tempo contrapponeva l'Azienda alle OO.SS. di categoria, con la rinuncia pattizia, da parte di queste ultime, a qualsiasi pregressa rivendicazione concernente la remunerazione oraria delle prestazioni in parola: ciò costituisce un elemento di notevole vantaggio economico per l'Azienda rispetto ai costi generati *pro tempore* dall'applicazione del presente accordo, come di seguito schematizzati.

Dipartimento Giuridico, Legale, Sviluppo Risorse Umane

Relazione tecnico-finanziaria

Prest. Agg. Emergenza 2010	7955 ore	€ 318.200.00	€ 40,00 \ ora
Ipotesi del 22/03/2011	7955 ore	€ 397.750.00	€ 50,00 \ ora
Incremento teorico su base annua		€ 79.550.00	
Conto di bilancio di iscrizione prestazioni aggiuntive Area Emergenza		135085005	aut. 2011 /31

Il costo teoricamente derivante dalla presente ipotesi di accordo (su base semestrale = € 39.775,00), sopra esemplificato ad invarianza di ore complessive di prestazioni aggiuntive rispetto al 2010, appare peraltro assai più contenuto dei maggiori costi che comporterebbe sul bilancio economico l'integrale copertura, mediante assunzione, di tutte le carenze di personale medico nell'Area d'Emergenza (n. 6 unità), nonché del relevantissimo onere economico che avrebbe potuto gravare sull'Azienda, qualora la vertenza di cui sopra avesse trovato definizione nelle sedi contenziose ordinarie. L'incidenza economica dell'applicazione del presente accordo dovrà comunque trovare integrale idonea compensazione all'interno della previsione di spesa afferente al sopra citato conto di bilancio per l'esercizio 2011, per modo da non ingenerare sforamenti dei limiti dei costi generali delle spese del personale, come definiti dalla vigente normativa regionale.


Questa Azienda attesta che

1. l'applicazione dell'accordo di contrattazione integrativa in esame non comporta maggiori oneri a carico dei fondi contrattuali, il cui importo è iscritto a bilancio, nel rispetto dei vincoli posti da quest'ultimo;
2. detta applicazione comporta un incremento teorico, come sopra esemplificato, dei costi maggiori prestazioni aggiuntive mediche dell'Area Di Emergenza, la cui incidenza economica, come sopra annotato, sarà in ogni caso sarà compresa entro i limiti di spesa assegnati dalla Regione.
3. Conseguentemente, l'utilizzo, a qualsiasi titolo, delle risorse previste nell'ipotesi di accordo risulta compatibile con le previsioni di bilancio.

Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Claudio BALBI

Direttore Struttura Complessa: dott. I. CAVIGLIA
Responsabile procedimento: dott. G.SCEVOLA



Dipartimento Giuridico, Legale, Sviluppo Risorse Umane

di attività equiparata a quella libero-professionale, al di fuori dell'impegno di servizio istituzionale, con la tariffa di € 60,00 lordi all'ora.

L'art. 27 del CCDI del 01/09/2008, applicando il contratto nazionale e recependo integralmente quanto disposto dalle Linee-Guida (parte 2^a lett. G) approvate dalla Regione Liguria con DGR n. 1353 del 01/12/2006, prevede che:

" (...)Qualora, per il raggiungimento di obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati in sede di budget, sia necessario un impegno aggiuntivo, la Direzione Aziendale, ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con le équipes interessate l'acquisto di prestazioni aggiuntive da rendersi al di fuori dell'orario di servizio istituzionale in regime di attività libero-professionale intramuraria.

La tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è stabilita dalla vigente disciplina collettiva nazionale in € 60,00 lordi .

Il ricorso all'istituto non è automatico ed è richiesta la sussistenza, documentata e motivata, di determinate condizioni, quali: l'eccellenza e temporaneità della situazione, l'integrazione delle attività istituzionali, la carenza di organico e l'impossibilità momentanea di ricoprire i relativi posti, il rispetto dell'obbligo di effettuazione delle prestazioni concordate con le procedure di budget(...)"

Peraltro, i provvedimenti aziendali che hanno approvato gli impianti progettuali di acquisto delle prestazioni aggiuntive mediche relative all'Area dell'Emergenza negli ultimi tre anni, hanno seguito, sulla scorta di pregresse intese intercorse con le OO.SS. di categoria anteriormente all'entrata in vigore del citato Contratto Decentrato attuativo delle Linee-guida regionali, ad equiparare il trattamento economico dei turni di emergenza resi in prestazione aggiuntiva a quello delle guardie notturne (fuori o in orario di servizio) .

L'art. 16 del CCNL 03/11/2005 definisce il servizio di guardia attiva come finalizzato ad assicurare, in orario notturno e nei festivi, la continuità assistenziale e le emergenze nei servizi ospedalieri (integrando e/o sostituendo la pronta disponibilità) e, laddove previsto, in quelli territoriali. L'art. 18 del citato CCNL del 2005 (integrato dall'art. 7 del CCNL 05/07/2006) e l'art. 26 CCDI del 01/09/2008 (che applica a livello decentrato il citato art. 18 e recepisce integralmente quanto disposto dalle Linee-Guida regionali citate) definisce sotto un diverso ambito la remunerazione delle guardie notturne fuori orario (€ 40,00 lordi all'ora per ogni turno di guardia di 12 ore, fino a concorrenza del 12% di tutte le guardie notturne complessivamente svolte in Azienda).

Nell'ambito dei Servizi afferenti all'Area dell'Emergenza, la "guardia attiva" finisce per sovrapporsi, sia concettualmente che sostanzialmente, con la "prestazione" (istituzionale od aggiuntiva che sia) concretizzatesi nel turno di assistenza (costituito dai due inscindibili ambiti dell'attesa e dell'intervento) . Sulla base di tale considerazione, con l'ipotesi di accordo in esame, le Parti hanno convenuto un intervento di ridefinizione della materia, con valenza temporanea e sperimentale (6 mesi a decorrere dal 1° del mese successivo alla data di sottoscrizione definitiva dell'accordo, in caso di positiva certificazione da parte di codesto Collegio), prevedendo un'unica tariffa oraria (€ 50,00 lordi) a prescindere dalla fascia oraria di effettuazione dei turni in prestazione aggiuntiva.

L'ipotesi di accordo in esame, sia pure a titolo sperimentale con riserva di verifica a consuntivo, assume particolare rilevanza, sotto un più generale aspetto legato alle politiche gestionali aziendali, andando a definire transattivamente una vertenza che da tempo contrapponeva l'Azienda alle OO.SS. di categoria, con la rinuncia pattizia, da parte di queste ultime, a qualsiasi pregressa rivendicazione concernente la remunerazione oraria delle prestazioni in parola: ciò costituisce un elemento di notevole vantaggio economico per l'Azienda rispetto ai costi generati *pro tempore* dall'applicazione del presente accordo, come di seguito schematizzati.